



Città di Cassino

Provincia di Frosinone

Originale

GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 308 DEL 02/07/2024

N. 308 DEL 02/07/2024	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 PER L'UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI S. APOLLINARE DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASSINO ARCH. MARINA QUAGLIERI PER 12 ORE SETTIMANALI.
--------------------------------------	--

L'anno 2024, il giorno 2 del mese di Luglio alle ore 12.00, presso la sede comunale, nella apposita sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi per le vie brevi, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di:

		Pres/Ass	
1	Dott. SALERA Enzo	Presente	Sindaco
2	RANALDI Gaetano	Presente	Vice Sindaco
3	FIorentino Gennaro	Presente	Assessore
4	TAMBURRINI Maria Concetta	Presente	Assessore
5	VACCA Gabriella	Presente	Assessore
6	CALVANI Francesca	Presente	Assessore
7	PONTONE Pierluigi	Presente	Assessore
8	CAPIZZI Giuseppe	Presente	Assessore

I presenti sono n. 8 e gli assenti n. 0

Assume la presidenza il Sindaco Dott. SALERA Enzo.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. LOFFREDO Pasquale.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto art 1, comma 124 della legge n.145/2018 che testualmente recita:

Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Visto l'art. 23 del C.C.N.L. 16 novembre 2022, "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione" il quale riconosce agli enti, per una migliore gestione dei servizi istituzionali e nell'ottica di una migliore utilizzazione e gestione delle risorse di personale, la possibilità di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Considerato che :

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;

La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL;

Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto precisato all'art. 23 del presente CCNL;

Al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle

risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziare presso ciascun ente;

Dato atto che la dipendente arch. Marina Quaglieri ha prestato servizio in regime di convenzione ex art. 23 CCNL FL per n. 12 ore settimanali e a scavalco per n. 6 ore settimanali presso il Comune di Sant'Apollinare dal 1.02.2024 fino al 31.05.2024, giusta D.G.C. n. 57 del 06.02.2024;

Visto che il Comune di S. Apollinare (Fr) con nota protocollo n. 320 del 14.06.2024 – acquisita dall'Ente con nota prot. 38872 del 14.06.2024, ha chiesto di poter proseguire l'utilizzo della dipendente del Comune di Cassino Arch. Marina Quaglieri, con decorrenza dal 01.07.2024, per n. 18 ore settimanali all'interno del normale orario di servizio, ai sensi dell'art. art. 23 del CCNL comparto Funzioni Locali vigente;

Preso atto della nota prot. n. 41444 del 27.06.2024 del Dirigente ad Interim Area Servizi- servizio commercio con la quale è stato reso parere favorevole all'utilizzo in convenzione della dipendente Marina Quaglieri, per n. 12 ore in convenzione entro l'orario di lavoro e per n. 6 ore al di fuori dell'orario di lavoro, per la durata complessiva di n. 18 mesi;

Richiamata la nota prot. n. 3621 del 01.07.2024, acquisita al prot. gen. dell'Ente con n. 42260 del 2.07.2024, con cui il Comune di Sant'Apollinare, visto il riscontro del Comune di Cassino, ha riformulato la propria richiesta, riducendo a n. 12 ore settimanali l'utilizzo in convenzione della suddetta dipendente;

Visto lo schema di convenzione per l'utilizzazione della dipendente Arch. Marina Quaglieri presso il Comune di Sant'Apollinare, allegato alla presente deliberazione e formante parte integrante;

Verificato che la magistratura contabile ha chiarito che nell'ipotesi prevista dall'ex art. 14 del C.C.N.L. 22/01/2004, ora sostituito dal nuovo art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali del 16/11/2022 (cosiddetto "scavalco condiviso") se, "da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'ente utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro" (cfr Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 105/2016/PAR); pertanto in tale ipotesi non si configura un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto cfr Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR);

Visti:

- il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013, di conferma del precedente parere n. 2141/2005, recepito dalla Circolare n. 2 del 26 maggio 2014, che chiarisce la possibilità di deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro espresso dall'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 attraverso l'istituto dell'utilizzo condiviso del personale dipendente;

- le deliberazioni: n.17/2008, Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; n.3 e n.23 del 2009, Corte di conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e n. 14/2011 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, secondo cui, in ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico di cui trattasi all’assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza;
- la deliberazione n. 149/2023, Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, secondo cui l’Amministrazione di appartenenza può subordinare l’autorizzazione all’utilizzo condiviso del dipendente a “vincoli ed oneri che assicurino il permanere della compatibilità della prestazione lavorativa con il rapporto a tempo pieno in essere”, pertanto l’atto autorizzato avrà ad oggetto “la definizione dei tempi e dei modi attraverso i quali l’attività lavorativa svolta presso l’Ente utilizzatore non arrechi pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente di appartenenza”

Rilevato che la previsione di convenzionamento in parola, secondo il periodo e gli orari individuati, è compatibile con la previsione di cui all’art. 23 del CCNL 2019/2021;

Richiamati:

- l’art. 53 D.Lgs 165/2001, che stabilisce al comma 7: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”, e al comma 8: “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”;
- l’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare anche contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale;

Dato atto che la dipendente interessata ha dichiarato la disponibilità all’espletamento dell’attività lavorativa in oggetto;

Tenuto conto che il trattamento economico fondamentale ed accessorio di spettanza nella gestione ordinaria, riconosciuto alla dipendente nei limiti delle 12 ore settimanali, sarà anticipato dal Comune di Cassino, con richiesta di rimborso al Comune di Sant’Apollinare a cadenza mensile;

Precisato che ogni altro emolumento accessorio ed integrativo determinato dal Comune di Sant’Apollinare, incluso il rimborso delle spese di viaggio, sarà corrisposto da quest’ultimo, con oneri finanziari esclusivamente a proprio carico;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta richiesta per la prestazione temporanea della dipendente Marina Quaglieri, in conformità all’istituto previsto e disciplinato dall’art. 53 comma 8 del D.Lgs n. 165/2001 e dall’art. 23 C.C.N.L. Enti locali vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Uffici e Servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 48 del T.U.E.L., d.lgs n. 267/2000, in base al quale è riconosciuta alla Giunta la competenza per l'adozione del presente provvedimento;

Resi i pareri favorevoli di regolarità tecnico contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000 e l'attestazione dello stesso che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, la dipendente Marina Quaglieri, in applicazione dell'art. 23 del CCNL comparto Funzioni Locali 2019/2021, a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Sant'Apollinare, dalla data dell'approvazione del presente atto e per i successivi 18 mesi, per n. 12 ore di lavoro settimanali all'interno dell'orario lavorativo prestato nel Comune di appartenenza;

2. Di approvare l'allegato schema di accordo per la gestione convenzionata della dipendente Marina Quaglieri (all. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. Di dare atto che l'attività lavorativa in regime di convenzione dovrà essere svolta compatibilmente con le attività che il dipendente è chiamato a svolgere e con le esigenze di servizio di questo Ente, nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

- orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale;

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

4. Di dare atto che il Comune di Cassino anticiperà i costi del trattamento economico fondamentale ed accessorio riconosciuto alla dipendente nei limiti di n. 12 ore settimanali, che richiederà a rimborso al Comune di Sant'Apollinare con periodicità mensile;

5. Di dare atto che il Comune di Sant'Apollinare, oltre alle spese di viaggio, liquiderà direttamente, con oneri a proprio carico, ogni altro trattamento accessorio che assegnerà alla dipendente Marina Quaglieri;

6. **Di autorizzare** il Dirigente dell'Area Finanziaria, Responsabile del Servizio Risorse Umane, alla stipula del suddetto accordo;
7. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione, alla dipendente interessata, all'ufficio del personale ed al Comune di Sant'Apollinare per i conseguenti adempimenti;
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 464**

Ufficio Proponente: **Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale**

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL 16 NOVEMBRE 2022 PER L'UTILIZZO PRESSO IL COMUNE DI S. APOLLINARE DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASSINO ARCH. MARINA QUAGLIERI PER 12 ORE SETTIMANALI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Risorse Umane: trattamento giuridico ed economico del personale)

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/07/2024

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Monica Tallini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/07/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. SALERA Enzo

Il Segretario Comunale
Dott. LOFFREDO Pasquale

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005

SALERA ENZO in data 02/07/2024
PASQUALE LOFFREDO in data 02/07/2024

DELIBERA N. 308 DEL 02/07/2024